



Ordinanza N° 247 del 03 SET. 2012

IL SINDACO

Visto il D.Lgvo 03 aprile 2006 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visto, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

Vista la Comunicazione di Notizia di Reato del Comando Polizia Locale – Ufficio di Polizia Giudiziaria, prot. n. 29685 del 22/08/2012, emessa a carico del Sig. MARINO VINCENZO nato a Eboli (SA) il 04/03/1971 e residente in Capaccio (SA) alla Via Ponte Marmoreo n. 65, in qualità di proprietario dell'omonima Azienda Agricola Zootecnica, avente Codice Aziendale 025SA183, Partita IVA n. 03088080654, ubicata in Via Ponte Marmoreo n. 65, in agro del Comune di Capaccio, e censita nel N.C.T.U. particella n. 1484 del foglio di mappa n. 34, dal quale si rileva che i liquami prodotti nell'azienda medesima, vengono convogliati in un fosso di raccolta delle acque piovane, che si immettono direttamente nel corso d'acqua denominato "Capo di Fiume" che scorre a meno di metri 200 dall'ubicazione dell'azienda, sfociando direttamente a mare in località Licinella del Comune di Capaccio.

Visto che dalla Comunicazione di Sequestro penale sopra citata, si evidenzia che la struttura adibita a sala mungitura è stata realizzata in modo precario e sprovvista dei requisiti minimi per quanto attiene l'aspetto igienico sanitario, e che un'area ubicata nell'immediatezza delle sponde del corso d'acqua, risulta interessata dall'accatastamento di letame fresco, non stoccato preventivamente in concimaia costituendo un grave pericolo di inquinamento del suolo e del sottosuolo compresa la falda acquifera.

Considerato che l'art. 192 del suddetto D.Lgvo 03 aprile 2006 nr. 152 prevede:

- Che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;
- Che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- Che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

Accertato che l'autore della violazione, risulta essere il Sig. MARINO VINCENZO in premessa generalizzata, e che agli atti del Comune di Capaccio, non risulta pervenuta nessuna comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici prodotti nell'omonima

Azienda Agricola, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120), che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/99, recante "Norme in materia ambientale" ;

Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 Aprile 2006, che in applicazione dell'art. 38 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce, i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina, da parte delle regioni, delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lett. a), b) e c) del D.Lgvo n. 152/1999, ora articolo 101, comma 7, del D.Lgvo n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari.

Vista la Deliberazione N. 120 della Regione Campania– Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Recepimento del DM 7 aprile 2006 ad oggetto "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento".

Visto il DRD 272 del 26/04/2010, relativo all'approvazione del *"Modello di comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"*;

Considerato che le particolare esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza e conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica, pertanto ordinare al Sig. MARINO VINCENZO sopra generalizzato a provvedere a mettere in atto tutte le misure necessarie all'eliminazione delle cause dal quale deriva il danno, ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgvo n. 152/2006

Preso atto che l'area de quo, è soggetta a sequestro da parte di Autorità Giudiziaria, è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza della presente ordinanza.

Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità, facendo obbligo al proprietario dell'azienda agricola zootecnica, Sig. MARINO VINCENZO in premessa generalizzato, di informare il Comune di Capaccio– Area VI – LL.PP., mediante deposito di copia della richiesta di dissequestro.

Visto che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:

- In zona sismica, classificata "S6" (D.M. 03/06/81 e Delibera di G.R. del 07/11/2002 n. 5447).
- Vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- Tutela dei corpi idrici (Art. 96 lettera f del R.D. del 25.7.1904, n. 523 e art. 41 del D.Lgs del 11.5.1999, n. 152).

Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo 03/04/2006 nr. 152 (Codice dell'Ambiente);

Visto gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgvo nr. 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale.

Salva ed impregiudicata l'azione penale;

ORDINA

Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti delle leggi e dei regolamenti comunali vigenti in materia in premessa citati, al Sig. MARINO VINCENZO nato a Eboli (SA) il 04/03/1971 e residente in Capaccio (SA) alla Via Ponte Marmoreo n. 65, in qualità di proprietario dell'omonima Azienda Agricola Zootecnica, avente Codice Aziendale 025SA183, Partita IVA n. 03088080654, ubicata in Via Ponte Marmoreo n. 65, in agro del Comune di Capaccio, e censita nel N.C.T.U. particella n. 1484 del foglio di mappa n. 34:

1. A richiedere all'Autorità Giudiziaria competente nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla notifica della presente ordinanza, il dissequestro dell'area ai fini dell'ottemperanza, facendo obbligo al Sig. MARINO VINCENZO in premessa generalizzato, di informare il Comune di Capaccio– Area VI – LL.PP., mediante deposito di copia della richiesta di dissequestro..
2. Di provvedere a sue spese e cura, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di dissequestro dell'area da parte della Autorità Giudiziaria, agli interventi di eliminazione degli scarichi abusivi, di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il danno, ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgvo n. 152/2006.
3. Di comunicare al Comune di Capaccio– Area VI – LL.PP., l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, producendo la necessaria documentazione circa gli interventi eseguiti.
4. A presentare al Comune di Capaccio - AREA IV-LL.PP. la Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.Lvo 152/2006, del DM 7 aprile 2006 e della DGR n. 120/07, con relazione redatta da tecnico abilitato e stralci catastali dei terreni su cui avviene la distribuzione dei reflui zootecnici prodotti.

CON DIFFIDA

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato, si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero delle spese sostenute ai sensi dell'art. 192, comma 3), nonché all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D.Lgvo 03 aprile 2006 n. 152.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Al Sig. MARINO VINCENZO nato a Eboli (SA) il 04/03/1971 e residente in Capaccio (SA) alla Via Ponte Marmoreo n. 65, in qualità di proprietario dell'omonima Azienda Agricola Zootecnica, avente Codice Aziendale 025SA183, Partita IVA n. 03088080654, ubicata in agro del Comune di Capaccio, in Via Ponte Marmoreo n. 65 e censita nel N.C.T.U. particella n. 1484 del foglio di mappa n. 34.
2. All'U.O.V. Distretto Sanitario 106 Capaccio – A.S.L. SA/3 Capaccio Scalo.
3. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.

5. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
6. Al Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive del Comune di Capaccio, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Che sia inviato:

1. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Salerno – Salerno.
2. Alla Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Ecologia. Tutela Ambientale . Disinquinamento. Protezione Civile – Via A. De Gasperi 28/55 - 80133 Napoli.
3. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

COMUNICA

- Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale _____

03 SET. 2012



Il Sindaco
dott. Italo MOZA